



STATUTO SOCIALE “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CLUB DELLA VELA MAREAPERTO”

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CLUB DELLA VELA MAREAPERTO”.

Articolo 2 - Sede

La sede legale dell'Associazione è a Milano, in Via Conca del Naviglio, 2.

L'Associazione può costituire sedi secondarie ed avvalersi di sedi operative sia in Italia che all'estero.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Scopo

4.1 Essa ha per finalità lo sviluppo, la propaganda e la diffusione delle discipline sportive nautiche, ed in particolare della navigazione a vela, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci. A tale scopo l'Associazione potrà organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive ed ogni altra iniziativa utile per la propaganda e la diffusione della discipline nautiche. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà:

a) svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva delle stesse discipline nautiche, mediante l'organizzazione di corsi nautici a vari livelli nonché di

crociere e/o regate;

b) svolgere attività di formazione e perfezionamento di istruttori nelle discipline nautiche;

c) pubblicare periodici o notiziari riguardanti le attività associative, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi testi e circolari riconducibili alle attività che costituiscono l'oggetto associativo;

d) realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget, ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali curandone la distribuzione.

e) svolgere ogni altra attività o servizio connessi al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività, in quanto ad esse integrative, accessorie, anche a carattere commerciale, purché nei limiti consentiti dalla legge.

4.2 Conformemente alle finalità ricreative dell'Associazione potrà essere attivato nei locali sociali un posto di ristoro riservato ai soli soci.

4.3 L'Associazione accetta incondizionatamente tutte le disposizioni statutarie e regolamentari del Comitato Internazionale Olimpico, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della Federazione nazionale o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza e si impegna ad accettare, a rispettare e a far rispettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dei predetti Comitati, Federazioni ed Enti dovessero adottare a suo carico o a carico dei propri soci, nonché le decisioni che le Autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.

4.4 L'Associazione potrà accettare attività di collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni, società sportive nazionali ed estere per lo scambio di esperienze e la promozione di iniziative comuni, anche mediante specifici accordi di reciproca partecipazione alle attività sociali.

Articolo 5 - Associati

L'appartenenza all'Associazione è volontaria ed hanno diritto ad essere associati:

a) ASSOCIATI FONDATORI - Sono considerati tali gli associati firmatari dell'Atto Costitutivo. Verranno iscritti nel Libro Soci sotto la voce Associati Fondatori e sono esentati dall'impegno di versare la quota associativa annuale. Hanno tutti i diritti ed i doveri dei Soci Ordinari ed hanno diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

b) ASSOCIATI ORDINARI – Sono considerati tali gli associati che versano la quota associativa annuale. Verranno iscritti nel Libro Soci sotto la voce Associati Ordinari, partecipano direttamente all'attività svolta dall'Associazione. Hanno diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, se sono maggiorenni.

c) ASSOCIATI SOSTENITORI - Sono considerati tali gli associati che versano una quota libera quale contributo per la gestione, senza partecipazione all'attività sportiva dell'Associazione. Verranno iscritti nel Libro Soci sotto la voce Associati Sostenitori. Gli stessi hanno diritto di voto e di partecipazione nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria. L'atto di iscrizione comporta l'approvazione incondizionata dello Statuto Sociale.

Articolo 6 – Requisiti per l'ammissione

6.1 Per essere ammessi a far parte dell'Associazione è necessario:

- a) fare domanda al Consiglio Direttivo;
- b) versare, ove previsto, l'importo della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo, verificato il possesso da parte del richiedente dei requisiti prescritti, ammette il nuovo Associato.

L'eventuale diniego da parte del Consiglio Direttivo ad una domanda di associazione non pregiudica il diritto del richiedente, da esercitarsi entro il termine di trenta giorni, al contraddittorio dinanzi all'Assemblea che delibera, secondo le maggioranze ordinarie, in merito all'ammissione o alla conferma del diniego del Consiglio Direttivo, in maniera inappellabile.

6.2 Tutti i soci effettivi con la presentazione della domanda di ammissione eleggono domicilio presso la sede dell'Associazione.

6.3 L'adesione ha durata annuale, con decorrenza dal 1 gennaio precedente al momento in cui è avvenuta l'ammissione.

6.4 In caso di domande di ammissione a socio, presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

6.5 Le quote non sono rivalutabili né trasmissibili, salvo *mortis causa*.

Articolo 7 – Diritti degli associati

7.1 La qualifica di associato dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali e ad utilizzare le attrezzature e le strutture dell'Associazione, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. Gli associati hanno il dovere di difendere nelle manifestazioni sportive e in ambito civile il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalla Federazione ed organismi sportivi nazionali ai quali l'Associazione aderisce.

7.2 Possono ricoprire cariche sociali gli associati in regola con il pagamento della quota associativa, che siano maggiorenni, e non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito definito dalla normativa vigente e non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali o ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Articolo 8 -Cessazione del rapporto associativo

I Soci cessano di appartenere all'Associazione: a) coloro che siano stati dichiarati interdetti, inabilitati ex art. 415 C.C. punti 1 e 2, ovvero coloro che riportino in sede penale una condanna che ne leda l'onorabilità; b) per morte; c) per mancato rinnovo dell'adesione; d) per dimissioni volontarie; e) per morosità, a causa del mancato pagamento della quota sociale annua. La delibera di cancellazione è decretata dal Consiglio Direttivo. Gli associati dimissionari per morosità e riammessi sono tenuti a versare tutte le quote annuali arretrate; f) per radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento anche sportivo dell'Associazione. La delibera di radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea generale degli associati. L'associato radiato non può più essere riproposto.

Nei casi di decadenza per morosità e radiazione, l'Associato escluso può proporre entro trenta giorni le proprie controdeduzioni all'Assemblea che potrà accoglierle o respingerle confermando, in tal caso, la decisione di esclusione del Consiglio.

Articolo 9 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono :

- a) l'Assemblea degli Associati ;
- b) il Presidente dell'Associazione e il Vicepresidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Segretario;

L'Assemblea ove lo riterrà opportuno potrà nominare il Collegio dei revisori dei conti.

Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Associazione.

Articolo 10 – Assemblea

10.1 L'Assemblea degli Associati è costituita da tutti gli Associati fondatori, ordinari e sostenitori, a ciascuno dei quali compete un solo voto.

10.2 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli Associati ordinari in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

10.3 Gli Associati possono farsi rappresentare da altri Associati anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

10.4 La persona delegata non può rappresentare più di tre Associati.

10.5 All'Assemblea degli Associati compete di:

- approvare il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo;
- eleggere i Componenti del Consiglio Direttivo, procedere alla loro eventuale revoca nonché deliberare l'azione di responsabilità contro i medesimi;
- nominare il Presidente, il Vice Presidente del Consiglio Direttivo e il Segretario;
- deliberare in ordine alle modificazioni Statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare su ogni altro affare di ordinaria o straordinaria amministrazione che venga proposto dal Consiglio Direttivo o sulle eventuali proposte formulate congiuntamente da almeno un decimo degli Associati.

10.6 L'Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente o dal vice Presidente del Consiglio Direttivo anche a seguito di domanda scritta proveniente da almeno un decimo degli Associati, con avviso contenente gli argomenti da porre all'ordine del giorno. L'Assemblea deve essere convocata con avviso idoneo affisso presso la sede sociale nonché con ogni altro mezzo idoneo a rilasciare l'attestazione di

trasmissione, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

10.7 E' validamente costituita l'Assemblea, anche se non convocata, quando intervengano tutti gli Associati e tutti i membri del Consiglio Direttivo.

10.8 L'Assemblea degli associati può essere ordinaria o straordinaria e dovrà essere convocata, nei termini dianzi indicati, almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo nei quattro mesi successivi alla chiusura di ogni esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto. L'Assemblea può essere convocata sia in prima che in seconda convocazione nello stesso giorno. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora risulti presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione per qualunque sia il numero dei soci intervenuti; delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea procede alle votazioni con scrutinio segreto per le delibere attinenti alle elezioni degli organi sociali o ad argomenti che riguardino i soci. L'Assemblea straordinaria sarà convocata quando il Consiglio Direttivo lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta almeno dalla maggioranza dei Soci aventi diritto al voto con lettera motivata. E' validamente costituita in prima convocazione qualora risulti presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione per qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Essa delibera sui seguenti argomenti:

1. modifiche dello statuto e dei regolamenti interni per le quali occorre il voto favorevole dei 4/5 dei presenti sia in prima che in seconda convocazione;
2. lo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

10.9 Di ogni assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario o di chi ne fa le veci. Il verbale firmato dal Presidente e da chi lo ha redatto, nonché, qualora se ne ravvisasse l'opportunità, da tutti i presenti viene conservato agli atti e ogni associato può prenderne visione.

Articolo 11 – Presidente

11.1 Il Presidente deve essere scelto fra gli associati, dura in carica due anni ed è rieleggibile. Spetta al Presidente:

- la rappresentanza legale della Associazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed alla Autorità Giudiziaria;
- l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- la convocazione dell'Assemblea degli Associati ed alla convocazione del Consiglio Direttivo presiedendone le riunioni;
- firma tutti gli atti che comportano impegni finanziari o si riferiscono a movimenti di denaro;
- sovrintende al funzionamento della segreteria dell'Associazione;
- controlla il Libro Soci.

11.2 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

11.3 Il Presidente ha facoltà di nominare procuratori per determinati atti o per categorie di atti e avvocati per rappresentare l'Associazione in ogni grado di giudizio. Per il miglior svolgimento dell'attività istituzionale dell'Associazione, il Presidente può, per determinate e specifiche funzioni, nominare consulenti, esperti o soggetti professionalmente qualificati e fissare i loro compensi, previo consenso del Consiglio Direttivo.

Articolo 12 – COLLEGIO DEI REVISORI

12.1 La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, eletti dall'Assemblea degli Associati. Essi durano in carica tre anni e non devono aver rivestito la carica di Amministratori nel triennio antecedente la loro nomina.

12.2 I Revisori scaduti restano comunque nell'Ufficio fino a che non subentrino in carica i loro successori e dovranno intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.

12.3 I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

12.4 Il Collegio dei Revisori deve riunirsi, di norma, almeno con cadenza trimestrale.

12.5 Delle riunioni del Collegio dei Revisori deve redigersi processo verbale che viene trascritto al pari degli accertamenti, proposte e rilievi, in apposito libro.

12.6 Ai revisori, se associati, spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del proprio mandato purchè documentabili. I revisori, se soggetti esterni, devono essere iscritti nell'albo nazionale dei revisori contabili. A questi possono essere corrisposti emolumenti individuali annui non superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. 10 ottobre 1994 n.645 e dal D.L. 21 giugno 1995, n.239, convertito in legge 3 agosto 1995, n.336 e successive modificazioni ed integrazioni per il presidente del collegio sindacale della società per azioni

Articolo 13 – Il Consiglio Direttivo

13.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dagli associati aventi diritto. E' composto da cinque a otto membri, è in carica dal momento dell'elezione e dura in carica due anni decadendo all'elezione del successivo Consiglio Direttivo.

13.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e in seduta straordinaria su convocazione del Presidente con semplice lettera recante l'Ordine del Giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, spedita almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. Qualora siano presenti

tutti i Consiglieri ed il Presidente la riunione è valida anche se non sono state rispettate le formalità di convocazione.

13.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ed ogni volta che almeno i tre quinti dei membri del Consiglio stesso lo richiedano indicando gli argomenti da trattare; è costituito con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti; il voto del presidente prevale in caso di parità.

13.4 Ove un consigliere rimanga assente ingiustificato per tre sedute consecutive, decade dalla carica.

13.5 La nomina dei nuovi consiglieri in sostituzione di quelli dimissionari o decaduti è demandata all'Assemblea degli associati nella prima seduta successiva alla cessazione dell'attività dei consiglieri uscenti con le stesse maggioranze e regole previste dall'articolo 10.

Articolo 14 – Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo delibera su tutto ciò che concerne l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- redige i regolamenti di attuazione dello Statuto dell'Associazione;
- delibera sull'ammissione dei nuovi associati;
- elegge il Presidente e il Vice Presidente;
- formula l'ordine del giorno dell'Assemblea degli Associati fissandone le date di convocazione;
- convoca l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dagli associati come riportato nell'art.10;
- ratifica le decisioni prese, in caso di urgenze ed estrema necessità, dal Presidente;
- determina le quote associative annuali per gli associati;
- redige i regolamenti per l'attività sportiva;
- assume tutte le deliberazioni inerenti la gestione del personale sia dipendente che non dipendente, provvedendo in particolare alla scelta degli istruttori;

- determina i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e ne fissa le modalità di pagamento;
- adotta tutti i provvedimenti disciplinari verso i soci che si dovessero rendere necessari;
- delibera su eventuali convenzioni con altre Associazioni, Circoli, Aziende, Enti;
- distribuisce incarichi specifici, tecnici, organizzativi e funzionali;
- redige il bilancio annuale e l'eventuale bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- cura l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione;

Articolo 15 – Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica delle riscossioni delle entrate e della tenuta dei libri sociali e contabili. Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 16 - Gratuità delle prestazioni

In ragione delle finalità perseguite dall'Associazione tutte le cariche elettive dell'Associazione sono senza compenso, ma è ammesso, se il bilancio lo consente, il rimborso delle spese sostenute, dietro presentazione dei giustificativi fiscalmente validi.

Articolo 17 -Collaborazioni

L'Associazione potrà avvalersi, oltre che della collaborazione degli Associati, anche di quella di persone che saltuariamente vogliono mettersi a disposizione spontaneamente per la realizzazione di singole

manifestazioni di interesse collettivo. Nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Articolo 18 – Incompatibilità ed esclusioni

Non possono essere chiamati a ricoprire le cariche sociali:

- a) coloro che non siano cittadini maggiorenni;
- b) coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
- c) coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 anno inflitte dal CONI o da una Federazione Sportiva;
- d) coloro che non siano maggiorenni;
- e) coloro che ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito definito dalla normativa vigente.

Articolo 19 – Esercizio sociale

19.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà convocata dal Consiglio Direttivo l'Assemblea degli Associati per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Quando particolari esigenze lo richiedono, l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata, per l'approvazione del bilancio, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 C.C.

19.2 Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse. E' vietato distribuire, anche in modo

indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Articolo 20 – Sezioni

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine del miglior perseguimento degli scopi sociali.

Articolo 21 – Clausola Compromissoria

Gli associati si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale. Tutte le controversie sono sottoposte ad un collegio arbitrale costituito da 3 componenti, di cui 2 scelti dalle parti interessate ed un terzo, che assume la presidenza, indicato dai primi due: in mancanza di intesa sul nominativo del Presidente, questi viene designato dal Presidente del Comitato Regionale della Federazione di appartenenza. Agli arbitri che svolgono le funzioni di Collegio Arbitrale irritale sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere accettato inappellabilmente. La mancata accettazione o esecuzione del lodo comporta, comunque, per il socio inadempiente, la sanzione della radiazione dall'Associazione. Gli associati, con l'accettazione dello Statuto, si impegnano a rispettare la presente clausola compromissoria.

Articolo 22 – Vincolo di giustizia

L'Associazione dal momento dell'affiliazione, e gli associati dal momento del tesseramento alla Federazione Nazionale si impegnano a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti della stessa Federazione.

Articolo 23 - Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote associative annuali;

b) dai versamenti volontari degli associati;

c) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti il bilancio ordinario;

d) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;

e) dalle rendite immobiliari, ove sussistano;

f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione.

Articolo 24 - Libri dell'associazione

Dovranno essere tenuti a cura dei rispettivi organi responsabili:

a) il libro dei verbali delle Assemblee;

b) il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;

c) il libro soci;

d) ogni altro libro obbligatorio ai fini civilistici e fiscali e giuslavoristici.

Articolo 25 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 C.C. dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad enti affini, alla Federazione Nazionale di appartenenza o ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito

l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 N. 662, sulla diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26 – Norma finale

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.